



DELIBERAZIONE n. 1
del 27.01.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1,
COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette** del mese di **gennaio**, alle ore **19.02**, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in **Straordinaria** ed in **prima convocazione** indetta per le ore 18.30, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	<i>G</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	<i>G</i>
1 – TORRIGIANI ALESSIO	Presente		8 – MICHELI REMO	Presente	
2 – TRONCI DANIELE	Presente		9 - TESTAI GIOVANNI VALTER	Assente	
3 – BIONDI PAOLA	Presente		10 - VENTURINI LUCIANO	Presente	
4 – VESCOVI MATTEO	Assente		11 – PARLANTI LUCA	Presente	
5 – CETRARO MONICA	Presente		12 – ZARA PAOLO MANUELO	Assente	
6 – BOCHICCHIO ALESSANDRO	Presente		13 - VOLPI STELLA	Presente	
7 - PEDINI ALESSANDRO	Presente				

(Consiglieri Presenti n. 10 - Consiglieri Assenti n. 3).

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. **ALESSIO TORRIGIANI** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. EMANUELE GELLI**, incaricato della redazione del presente verbale.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Consiglieri Signori, **VENTURINI LUCIANO, MICHELI REMO, PEDINI ALESSANDRO**

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE
ALESSIO TORRIGIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. EMANUELE GELLI



Sindaco

Prende la parola per spiegare le motivazioni della convocazione del Consiglio comunale.

Vice Sindaco

Prende la parola per presentare il provvedimento all'ordine del giorno del Consiglio comunale. E' stata data la possibilità ai Comuni di non aderire allo stralcio delle cartelle esattoriali sotto 1000 euro previsto dalla Legge di Bilancio 2022, per quanto attiene a sanzioni e interessi. Per il Comune di Lamporecchio l'importo dei carichi ammonta a 49.000 euro circa.

Il Comune ha deciso di non aderire allo stralcio poiché è obiettivo continuare a perseguire il recupero crediti e contrastare l'evasione fiscale. Si vuole evitare di dare il messaggio che prima o poi qualcuno cancellerà debiti con l'erario.

Sindaco

Apri la discussione e chiede se ci sono interventi.

Cons. Parlanti

Interviene per anticipare che voterà a favore. Crede che sia un messaggio sbagliato quello di stralciare i debiti verso lo Stato. È una questione di onestà e di rispetto della legalità. Con questi interventi la politica ci dimostra il contrario. Quello che ci distingue dagli altri Paesi è questo problema della moratoria che, purtroppo, non è la prima e non sarà nemmeno l'ultima. Il Consigliere sottolinea l'inopportunità di mettere sfondi con campi di concentramento e strumentalizzare tragedie che coinvolgono l'intera umanità.

Sindaco

Chiede se ci sono altri interventi. Aggiunge, a conferma di alcuni passaggi dell'intervento del Cons. Parlanti, che gli uffici del Comune di Lamporecchio hanno riferito di diverse telefonate di cittadini per richieste di chiarimento i quali concludono le conversazioni dicendo che presto ci sarà una rottamazione o sanatoria. Questo per dire che il messaggio preoccupa e che ha fatto seriamente riflettere sull'opportunità di portare in Consiglio questa delibera. Non è pertanto opportuno aderire alla rottamazione.

Cons. Venturini

Interviene affermando di essere contrario in quanto tali recuperi vengono fatti direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Sindaco

Chiede delucidazioni rispetto all'intervento del Cons. Venturini.

In merito all'ordine del giorno del Consiglio, conferma di votare contrario in quanto tali tasse passano direttamente presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Sindaco

Spiega meglio il tipo di intervento e spiega che il recupero, indipendentemente dal soggetto cui viene affidato il recupero del credito, riguarda il Comune di Lamporecchio. Precisa che il recupero dei crediti è affidato non all'Agenzia delle Entrate ma a una agenzia privata che è stata individuata con gara.

Chiede se ci sono altri interventi.



Cons. Parlanti

Non cambia nulla rispetto al soggetto che si occupa del recupero. È il principio che si vuole affermare che è sbagliato. Ci sono persone oneste che pagano e persone, che forse tanto oneste non sono, che non pagano.

Sindaco

Interviene per ribadire che è una questione di principio e i meccanismi di riscossione non hanno niente a che vedere con questa delibera. Si tratta di scegliere se abbonare le sanzioni e gli interessi a chi non ha pagato nei tempi dovuti oppure no. Il rischio sarebbe di fare un danno morale ed etico verso chi paga le tasse e le sanzioni alla scadenza. Sarebbe un premio ai furbi. Ci sono poi questioni tecniche: più aumenta il numero di chi non paga e più aumenta il fondo crediti di dubbia esigibilità e meno risorse l'ente ha a disposizione. In ogni caso la motivazione prevalente è quella morale ed etica.

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera al punto 1 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di data 18.01.2023, redatta dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, qui unita quale Allegato "A", con la quale, in sintesi, si propone di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella proposta resa dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (cit. Allegato "A");

RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 42 del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo Consiglio;

RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2;

VISTO l'art. 49, primo comma, del "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del citato Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013, come modificato con delibera consiliare n. 38 del 30 luglio 2016 e con delibera consiliare n. 58 del 19 novembre 2019;



VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativa del presente deliberato (Allegato “B”);

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito quale Allegato “C”;

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 24.01.2023 ed unito quale Allegato “D”;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, nel suo complesso, il Testo Unico sugli Enti Locali;

Con votazione espressa in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti dal seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 10

ASTENUTI: n. 0

FAVOREVOLI: n. 9

CONTRARI: n. 1 (Consigliere Venturini)

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione di data 24.01.2023, redatta dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, unita al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;

2) DI DARE ATTO che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativo da parte del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato “B”) e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato “C”);

3) DI DARE ATTO altresì che è stato reso il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti in data 24.01.2023 (Allegato “D”);

4) DI DISPORRE la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini notiziali di cui al comma 1 dell'art. 124 del “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*” - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente, vista l'urgenza e al fine di consentire i successivi adempimenti, propone quindi di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*”, approvato con D.Lgs. 18



agosto 2000, n. 267, specificando che la immediata eseguibilità, per essere validamente concessa, deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti dal seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 10

ASTENUTI: n. 0

FAVOREVOLI: n. 9

CONTRARI: n. 1 (Consigliere Venturini)

e dunque con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti, approva l'immediata eseguibilità del presente atto.

* * * * *

IL PRESIDENTE
ALESSIO TORRIGIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. EMANUELE GELLI



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

RELAZIONE PROPOSTA N. 11 DEL 18.01.2023

L'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PROPONE ALL'ORGANO CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE, CHE DI SEGUITO TRASCRIVE:

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec:
comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;



CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 154.596,12 di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 49.365,99;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;



DATO ATTO della volontà dell'Amministrazione Comunale di avvalersi della possibilità prevista dal comma 229 e, quindi, disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

VISTE:

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 e n. 38 entrambe del 21 giugno 2022 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
- la delibera della Giunta Comunale n. 74 del 21 giugno 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024;
- la delibera della Giunta Comunale n. 90 del 28/07/2022 con cui è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi 2022;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2022 pubblicato in GU n. 295 del 19.12.2022, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;

DATO ATTO che ai sensi del comma 775 della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2023;

DATO ATTO che il Comune di Lamporecchio non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 148 del 21/12/2022 ad oggetto: "*Esercizio provvisorio anno 2023 - Disposizioni*";

VISTO l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Delibera Consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013 e modificato con Delibera Consiliare n. 38 del 30.07.2016 e n. 58 del 19.11.2019;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2, punto 8, del D. Lgs 118/2011, relativo all'esercizio provvisorio;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, con



riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell'art. 49 del d.lgs.267/2000 dal Responsabile del procedimento e dal Responsabile di ragioneria;

RITENUTO di dover acquisire il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239 del d.lgs.267/2000;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il “*Nuovo Regolamento di Contabilità*” approvato con delibera di Consiglio Comunale n.59 del 19 novembre 2019 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020;

D E L I B E R A

1. **DI NON APPLICARE** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. **DI INVIARE** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. **DI DARE NOTIZIA** sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. **DI PRECISARE** che, ai sensi della L.241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bini Michela, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
5. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
6. **DI DICHIARARE** l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA**



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

Foglio n. 10

Deliberazione di C.C. n. 1 del 27.01.2023

Il presente Verbale, che consta di n. 10 fogli, viene letto, approvato e sottoscritto, secondo la previsione di cui all'art. 9, quinto comma, dello Statuto, dal solo Presidente della Seduta e dal Segretario Comunale.

**IL PRESIDENTE
ALESSIO TORRIGIANI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. EMANUELE GELLI**